



## FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO, 74 - Tel.06/91684005-Fax-06/23326645

[www.fihp.org](http://www.fihp.org) / e-mail – [gs@fihp.org](mailto:gs@fihp.org)

**Sentenza n. 01/2015**

Roma, 27 gennaio 2015

### IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 27 del mese di gennaio 2015 presso i locali della Federazione Italiana Hockey e pattinaggio così composto:

**Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO** - Presidente

**Prof. Avv. Daniele PIVA** - Componente relatore

**Avv. Alessandro GIORGETTA** - Componente

per decidere in ordine al deferimento n° 14 del 10 dicembre 2014 a carico del sig. Andrea Davoli,

#### **premesse che :**

- con prot. N° 14 del 10 dicembre 2014 il sig. Andrea Davoli, Arbitro Effettivo, veniva deferito dal Procuratore Federale dinanzi a questo Tribunale per rispondere dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 6 del regolamento di Giustizia e Disciplina per avere pubblicato, il 10 aprile 2014, sul social network *Facebook*, dichiarazioni lesive della dignità e del prestigio della Federazione, degli organi federali ed in particolare del Comitato Ufficiali di Gara così concepite: «*Quest'anno è stato sempre bello e entusiasmante come sempre, dai dirigenti e atleti che ho incontrato nelle varie piste, a livello di soddisfazioni invece dopo undici anni di attività credevo che certe persone mi facessero valorizzare e ancora più crescere, invece così non è successo, queste persone mi stanno facendo pensare di terminare questa mia passione, x che vedere che vanno avanti sempre gli stessi, o per meriti o lingua felpata, un po mi fa schifo, staremo a vedere*»;
- con email del 1 dicembre 2014, il sig. Andrea Davoli, invitato in tal senso, faceva pervenire osservazioni difensive rappresentando che con le predette dichiarazioni non era sua intenzione offendere nessuno, scusandosi, comunque, più volte per quanto accaduto;

- secondo quanto disposto dall'art. 29 del Codice della Giustizia Sportiva e dall'art. 77 del Regolamento di Giustizia e Disciplina il Presidente fissava, pertanto, l'udienza di discussione per il 27 gennaio 2015, dandone comunicazione all'incolpato e al Procuratore Federale;
- in data 26 gennaio 2015 perveniva in segreteria una comunicazione di posta elettronica da parte dell'incolpato, con la quale avvisava che non avrebbe partecipato all'udienza;
- ad essa non si presentavano, in effetti, né il sig. Andrea Davoli, né un suo difensore, né soggetti terzi eventualmente interessati al procedimento;
- acquisito il fascicolo e dichiarati utilizzabili gli atti in esso contenuti, si apriva la fase della discussione all'esito della quale il Procuratore Federale, ritenuta la prova dell'illecito su base documentale, insisteva affinché venisse riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato in relazione al contestato illecito, chiedendo l'applicazione della sanzione dell'ammonizione, tenuto anche conto dalle scuse formulate attraverso le osservazioni difensive del 1° dicembre 2014;
- all'esito della discussione il Tribunale, ritenuta superflua l'assunzione di nuove prove, si ritirava in camera di consiglio per la decisione.

#### **Tanto premesso**

- esaminato il contenuto della dichiarazione diffusa dal sig. Andrea Davoli attraverso il social network *Facebook* in data 10 aprile 2014;
- ritenuta provata la riferibilità della condotta al medesimo, anche in considerazione della più volte citata memoria difensiva trasmessa tramite posta elettronica alla Procura Federale del 1° dicembre 2014, nell'ambito della quale l'incolpato ne ha esplicitamente riconosciuto la paternità;
- ravvisati, in essa, gli estremi dell'illecito disciplinare ascrittogli ai sensi degli artt. 1 e 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, in quanto le prodezze in questione appaiono - quanto meno implicitamente - offensive del decoro e del prestigio dei componenti del Comitato Ufficiali di Gara competente per territorio, in termini esorbitanti i ragionevoli limiti del diritto di critica;

- ritenuto, tuttavia, che, il fatto debba ritenersi caratterizzato da particolare tenuità per:
  - le modalità oggettive della condotta;
  - l'attestazione resa dal Presidente del locale C.U.G. relativa al chiarimento *medio tempore* intervenuto con l'incolpato ed alla conseguente composizione del dissidio fra i tesserati;
- considerati, altresì, ai fini della valutazione complessiva del fatto e della personalità dell'incolpato:
  - il comportamento da lui successivamente posto in essere ed, in particolare:
    - le dichiarazioni - sostanzialmente confessorie - rese;
    - l'atteggiamento resipiscente, dal quale emerge anche una consapevole riflessione critica in relazione alla condotta che forma oggetto di censura (cfr., ancora, le osservazioni pervenute tramite messaggio di posta elettronica pervenuto presso la Procura Federale in data 1° dicembre 2014);
  - l'assenza di precedenti a suo carico;
- ritenute, altresì:
  - sussistente l'aggravante di cui all'art. 26, comma 1°, lettera f), del Regolamento di Giustizia e Disciplina, consistente nell'aver commesso il fatto attraverso un mezzo di diffusione diverso dalla stampa che, seppur non espressamente contestata, appare oggettivamente ricompresa, in punto di fatto, nel capo d'incolpazione;
  - valutabili come attenuanti, ex art. 26, 4° comma del Regolamento, le circostanze poc'anzi enunciate ai fini della valutazione della complessiva gravità del fatto;
  - prevalenti queste ultime rispetto alla ritenuta aggravante;

#### **tenuto conto**

- della diminuzione di pena applicabile, in favore dell'incolpato, a norma del combinato disposto di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 26 predetto;
- della tipologia delle sanzioni irrogabili nella fattispecie, tassativamente indicate dalla disposizione regolamentare nell'ammenda da 50,00 a 3.000,00 in alternati-

va o in aggiunta alla sanzione inibitiva per un periodo minimo di 15 giorni e massimo di un anno;

- della inopportunità, condivisibilmente segnalata dal Procuratore Federale, di procedere all'applicazione di sanzioni inibitive nel caso in esame,

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, come sopra composto,

**applica**

al sig. Andrea Davoli, in epigrafe generalizzato, la sanzione dell'**ammenda** i misura pari ad € **100,00** risultante dal seguente calcolo:

- pena base: € 150,00;
- riduzione pari ad un terzo *ex art.* 26, commi 4, 5 e 6, del Regolamento;
- pena finale: € 100,00.

Il Tribunale incarica, di conseguenza, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private interessate ed ai competenti organi del CONI disponendo, fin d'ora, che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, l'Ufficio provveda ad attestarne l'irrevocabilità ed a curarne con sollecitudine l'esecuzione presso i competenti Organi Federali.

Non avendo proceduto a redigerne contestualmente la motivazione, il Tribunale ne riserva, infine, il deposito entro 20 giorni dalla sua pubblicazione, alla quale si procede in data odierna mediante lettura del dispositivo.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 27 gennaio 2015.

Motivazione depositata in data 13/02/2015.

**F.to Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO** - Presidente

**F.to Prof. Avv. Daniele PIVA** - Componente relatore

**F.to Avv. Alessandro GIORGETTA** - Componente